

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. U09



DOC. INTERNO N.62962906 del 24/02/2017

Deliberazione n. 3 /2017/FRG



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
Sede di Trento

composta dai Magistrati:

dott. Diodoro VALENTE	Presidente
dott. Gianfranco POSTAL	Consigliere (relatore)
dott. Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario



Nella Camera di Consiglio del giorno 23 febbraio 2017

VISTI gli artt. 97, 100 e 125 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano, e sue successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e sue successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito richiamato come "decreto legge 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopracitato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e successive modifiche ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la Sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'articolo 1 del decreto legge 174/2012;

VISTA la Sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione", di seguito richiamato come "Regolamento 33/2013";



VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio regionale con nota n. 274/Cons. Reg. di data 2 febbraio 2017, pervenuta in data 3 febbraio 2017, prot. n. 000417;

VISTA l'ordinanza n. 2 del 16 febbraio 2017, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dott. Gianfranco Postal.

FATTO

In data 3 febbraio 2017 (prot. Corte dei conti n. 000417_SC_TN-U09-A) sono pervenuti a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, riferiti al periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016, trasmessi con nota di data 2 febbraio 2017, prot. n. 274, a firma del Presidente del Consiglio della Regione medesima:

- I. "Unione per il Trentino"
- II. "Team Autonomie - BürgerUnion"

- III. “Lega Nord Trentino – Forza Italia”
- IV. “Union Autonomista Ladina”
- V. “Südtiroler Volkspartei”
- VI. “Gruppo Misto”
- VII. “Movimento 5 Stelle – 5 Sterne Bewegung – Moviment 5 Steiles”
- VIII. “Süd-Tiroler Freiheit”
- IX. “Partito Democratico del Trentino-Alto Adige/Südtirol”
- X. “Amministrare e Civica Trentina”
- XI. “Partito Autonomista Trentino Tirolese”
- XII. “Progetto Trentino”
- XIII. “Die Freiheitlichen”
- XIV. “Verde - Grüne Fraktion – Grupa Vërda”.

I suddetti documenti sono stati inviati a questa Sezione di controllo in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, della Regolamento n. 33/2013 “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione”.

DIRITTO




La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel citato Regolamento n. 33/2013 del Consiglio regionale, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 10 a 12, del D.L. 174/2012, ed è interamente dedicato alla disciplina dell'assegnazione e corresponsione dei contributi, alla individuazione delle spese ammissibili – anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell'Allegato A al regolamento medesimo - ed alla documentazione contabile correlata, nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'Allegato A al Regolamento 33/2013 contiene le “Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi...”, di cui al DPCM 21 dicembre 2012, adottato ai

sensi dell'articolo 1, co. 9, del decreto-legge 174/2012. Le menzionate linee guida contengono varie prescrizioni, necessarie per la verifica della regolarità dei rendiconti in termini di corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità, nonché di completezza della documentazione inviata a corredo del rendiconto.

L'Allegato A disciplina, inoltre, i compiti del Presidente del Gruppo, la documentazione contabile e gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti effettuati dal gruppo consiliare (artt. 2, 3 e 4).

Il decreto legge 174/2012, art. 1, commi 10, 11 e 12, indica le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno attribuita alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In particolare, le richiamate norme dispongono che, ricevuti i rendiconti dal Presidente del Consiglio della Regione, la Corte si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi entro il termine di 30 giorni. Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo ravvisi che il rendiconto del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo non sia conforme alle prescrizioni normative, può inviare al Presidente del Consiglio della Regione, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, una richiesta di regolarizzazione, fissando un termine non superiore a 30 giorni per le controdeduzioni. L'istanza istruttoria sospende il termine per la pronuncia della Sezione.



* * *

Ciò premesso, la Sezione, nell'esaminare i rendiconti riferiti al periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016, ha riscontrato alcune carenze e irregolarità nei rendiconti prodotti da alcuni Gruppi consiliari, come di seguito individuati, che necessitano di idonei chiarimenti ovvero di integrazioni documentali, sotto specificati, affinché i gruppi possano provvedere alla eventuale regolarizzazione dei rendiconti medesimi.

Si richiede, pertanto, di fornire a questa Sezione di controllo, entro il termine indicato nel dispositivo, la documentazione integrativa e le comunicazioni esplicative di seguito indicate con riferimento a ciascun Gruppo consiliare interessato:

I. Gruppo consiliare "Unione per il Trentino"

Si chiede l'autorizzazione del Presidente del Gruppo alla concessione del premio di produttività/rendimento nonché di precisare, allegando anche idonea documentazione, in base a quali norme del CCPL del personale del comparto Autonomie Locali (al quale fa riferimento

il contratto individuale di lavoro stipulato in data 1 dicembre 2015) e sulla base di quali criteri sia stato definito il compenso al dipendente Fabio Pizzi, a titolo di premio di produttività, pari ad euro 4.000 lordi totali annui.

II. Gruppo consiliare “Lega Nord Trentino – Forza Italia”

Si chiede di regolarizzare il rendiconto, modificando l'imputazione della spesa relativa alla fattura n. 819 del 17 agosto 2016, Anna Gabrielli Consulente del Lavoro, e alla fattura n. 132 del 26 luglio 2016, Studio Associato Dell'Eva e Framba, rispettivamente da “Spese per il personale” e “Altre spese...” a “Spese per consulenze, studi e incarichi” (allegato B al Regolamento n. 33/2013).

III. Gruppo consiliare “Süd-Tiroler Freiheit”

Si chiede:

1. la motivazione del fatto che il regolamento interno (già oggetto di raccomandazione da parte della Sezione nella deliberazione 6/2015/FRG) si limita ad individuare le mansioni della dipendente del Gruppo;
2. l'integrazione dell'autorizzazione del Presidente del Gruppo (rilasciata per la fattura KOLPING n. 199 del 16.2.2016) di data 11.1.2016 per l'importo relativo alle voci “panini”, “bevande” e “rinfresco”;
3. l'autorizzazione del Presidente del Gruppo per la spesa relativa alla fattura Adobe n. IEN2016002348127 del 3.3.2016;
4. dimostrazione dell'espressa riconducibilità ed inerenza all'attività istituzionale del gruppo delle spese correlate alle seguenti fatture:
 - a) fattura effekt! n. 630 del 29.4.2016;
 - b) fattura BATZEN n. 1174 del 8.9.2016, specificando l'oggetto dell' “ubertrag”, i beneficiari delle consumazioni, in occasione di quale evento si è effettuata la spesa;
 - c) fattura Hotel Feichter n. 254 del 9.9.2016, specificando la qualifica dei beneficiari e la motivazione del pernottamento a Bolzano;
 - d) fattura Restaurant Weisses Roessl n. 2016395 del 30.9.2016/sc. fisc. n. 21 del 9.9.2016, individuando i beneficiari delle consumazioni e specificando per quale evento si è effettuata la spesa;



- e) scontrini/fatture varie delle Poste austriache, motivando l'effettuazione della spesa presso Uffici postali austriaci;
- f) prenotazione n. 4 biglietti OBB del 6.9.2016, utilizzati tra l'8 e il 10 settembre 2016;

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol
Sede di Trento

DISPONE

la comunicazione al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della presente deliberazione, emessa ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 174/2012, e del "Regolamento 33/2013, concernente "Interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione";

ASSEGNA

per l'integrazione della documentazione, la rielaborazione dei rendiconti e per i chiarimenti richiesti, distintamente per ciascun gruppo consiliare sopra indicato, il termine dell'8 marzo 2017;

DICHIARA

sospeso il decorso del termine per la pronuncia della Sezione ai sensi dell'art. 1, c. 11, del decreto legge 174/2012, convertito dalla legge 213/2012.

ORDINA


la traduzione in lingua tedesca della presente deliberazione, ai sensi del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, a cura della Segreteria della Sezione.



Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 23 febbraio 2017.


IL PRESIDENTE

Diodoro VALENTE




IL RELATORE

Gianfranco POSTAL



Depositato in Segreteria il 24 FEB. 2017

IL DIRIGENTE
(Tommaso PANZA)





DOC. INTERNO N.62988597 del 27/02/2017

Deliberazione n. 4 /2017/FRG



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
Sede di Trento

composta dai Magistrati:

dott. Diodoro VALENTE	Presidente
dott. Gianfranco POSTAL	Consigliere (relatore)
dott. Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario

Nella Camera di Consiglio del giorno 23 febbraio 2017



VISTI gli artt. 97, 100 e 125 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano, e sue successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e sue successive modifiche ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopracitato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'articolo 1 del decreto legge 174/2012;


VISTA la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale n. 59/2014/EL;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 2 febbraio 2017, prot. n. 274/Cons.leg.

VISTA l'ordinanza n. 2 del 16 febbraio 2017, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dott. Gianfranco Postal;



FATTO

In data 3 febbraio 2017 (prot. Corte dei conti n. 417_03/02/2017-SC_TN-U09-A) sono pervenuti a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol riferiti al periodo compreso tra l'1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016, trasmessi con nota di data 2 febbraio 2017, prot. n. 274, a firma del Presidente del Consiglio della Regione medesima:


- I. "Unione per il Trentino"
- II. "Team Autonomie - BürgerUnion"
- III. "Lega Nord Trentino – Forza Italia"
- IV. "Union Autonomista Ladina"
- V. "Südtiroler Volkspartei"

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "G.P." or similar, located at the bottom right of the page.

- VI. “Gruppo Misto”
- VII. “Movimento 5 Stelle – 5 Sterne Bewegung – Moviment 5 Steiles”
- VIII. “Süd-Tiroler Freiheit”
- IX. “Partito Democratico del Trentino-Alto Adige/Südtirol”
- X. “Amministrare e Civica Trentina”
- XI. “Partito Autonomista Trentino Tirolese”
- XII. “Progetto Trentino”
- XIII. “Die Freiheitlichen”
- XIV. “Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda”.

I suddetti documenti contabili sono stati inviati a questa Sezione di controllo direttamente dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol in ossequio a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39/2014.

Gli articoli 1 e 9, comma 4, della deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 10 settembre 2013 stabiliscono che per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti, nonché per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale in vigore, ossia l'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge 174/2012.



Da ciò consegue che la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ove riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso risulti conforme alle prescrizioni stabilite dalla vigente normativa, si pronunci sulla regolarità degli stessi, ovvero nel caso contrario formalizzi appositi rilievi da comunicare – nel rispetto del termine di 30 giorni dalla ricezione del rendiconto medesimo – al Presidente del Consiglio della Regione (sentenza Corte costituzionale n. 39/2014), affinché si provveda alla relativa regolarizzazione entro un termine non superiore a 30 giorni.


Questa Sezione di controllo, con deliberazione n. 3/2017/FRG del 23 febbraio 2017, ha rilevato specifiche carenze ed irregolarità nella documentazione inviata da alcuni gruppi consiliari:

- I. “Unione per il Trentino”
- II. “Lega Nord Trentino – Forza Italia”
- III. “Süd-Tiroler Freiheit”

g -

e ne ha richiesto l'integrazione entro l'assegnato termine di giorni quindici. La medesima Sezione ha altresì rilevato la conformità alle citate norme del decreto legge 174/2012 e del Regolamento n. 33/2013 della rendicontazione e della correlata documentazione presentata dai seguenti Gruppi Consiliari:

- I. "Team Autonomie - BürgerUnion"
- II. "Union Autonomista Ladina"
- III. "Südtiroler Volkspartei"
- IV. "Gruppo Misto"
- V. "Movimento 5 Stelle – 5 Sterne Bewegung – Moviment 5 Steiles"
- VI. "Partito Democratico del Trentino-Alto Adige/Südtirol"
- VII. "Amministrare e Civica Trentina"
- VIII. "Partito Autonomista Trentino Tirolese"
- IX. "Progetto Trentino"
- X. "Die Freiheitlichen"
- XI. "Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda"



DIRITTO

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33, di data 10 settembre 2013 (di seguito indicato come "Regolamento n. 33/2013"), in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013).

La normativa recata dai commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge n. 174/2012, convertito in legge 213/2012 (di seguito citato come decreto legge 174/2012) risulta applicabile ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali in forza del recepimento contenuto negli articoli 1 e 9, comma 4, del citato Regolamento consiliare n. 33/2013. Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle predette disposizioni del decreto legge n. 174/2012, ed è interamente dedicato alla disciplina dell'assegnazione e corresponsione dei contributi, alla individuazione delle spese ammissibili – anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell'Allegato A al Regolamento medesimo - ed alla documentazione

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

contabile correlata, nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del citato decreto legge 174/2012, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo.

Su tali modalità, questa Sezione ha già avuto modo di esprimersi nelle deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 4/2015/FRG e n. 5/2015/FRG, n. 6/2015/FRG e n. 7/2015/FRG, 4/2016/FRG e 5/2016/FRG nonché 7/2016/FRG e 8/2016/FRG.

2. Appare, peraltro, opportuno evidenziare che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi politici dei Consigli regionali e delle Province Autonome) va ascritto alla tipologia dei “controlli estrinseci di regolarità contabile”, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (art. 1, c. 12, decreto legge 174/2012, come emendato dalla sentenza 39/2014 della Corte costituzionale), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari (cfr. Sez. contr. Friuli, n. 64/2014).

L'obbligo restitutorio non costituisce una sanzione di comportamenti – il cui eventuale esame è di competenza di altro giudice o di altra articolazione di questa Corte – ma mira a garantire l'equilibrio di bilancio, ovvero, a ripristinarlo ove sia stato lesa da spese non accertate come riferibili alle finalità istituzionali dei gruppi.

In tale ottica, inoltre, la deliberazione di questa Corte fornisce al Consiglio regionale indicazioni utili ad un esame complessivo, in termini di allocazione preventiva e di verifica a consuntivo, delle risorse apprestate e utilizzate per le finalità istituzionali dei



A handwritten signature or set of initials, possibly "G", written in black ink at the bottom right of the page.

gruppi consiliari, contribuendo ad una eventuale valutazione, in una prospettiva finanziaria ultrannuale, dell'opportuno dimensionamento dei contributi.

Sul punto va ancora ribadito che nella citata sentenza n. 39/2014 la Corte costituzionale, oltre ad aver "emendato" l'art. 1, commi da 9 a 12, del decreto legge 174/2012, ha stabilito che il controllo spettante alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti consiste in un'analisi obbligatoria, che non scende nel merito dell'utilizzazione delle somme, bensì ne verifica l'effettivo impiego e la conformità delle stesse alle autorizzazioni di spesa, analizzando l'inerenza ai fini istituzionali. Di qui l'assenza di lesività dell'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo da parte di tale disciplina.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni e Province autonome e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi.

Nelle successive sentenze n. 130/2014 e n. 263/2014 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge. Tali principi e criteri interpretativi, in tema di verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali, sono stati ulteriormente ribaditi ancora più di recente dalla medesima Corte costituzionale la quale, con la sentenza n. 104 del 2016, dichiara in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla regione Veneto in relazione alla delibera della Sezione regionale di controllo Veneto.

Infine, nel merito del controllo esercitato dalle Sezioni regionali di questa Corte, va anche richiamata l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione nn. 29/2014, 40/2014, 41/2014, 42/2014, 43/2014, 45/2014, la già citata sentenza n.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

59/2014, nonché le più recenti sentenze n. 1, 5, 39, 43 e 61/2015/EL e n. 15, 20, 22 e 24/2016/EL). In particolare va evidenziata la sentenza n. 15/2016/EL, con la quale le Sezioni Riunite in speciale composizione hanno respinto i ricorsi proposti da alcuni Gruppi consiliari (“Südtiroler Volkspartei”, “Die Freiheitlichen”; BürgerUnion – Südtirol - Ladinien”), avverso alla deliberazione 5/2016/SCBOLZ/FRG del 25 marzo 2016, pronunciata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol – sede di Bolzano, con la quale erano stati dichiarati non regolari alcuni rendiconti.

3. Tanto premesso ed assicurato il contraddittorio in conformità al modello procedimentale stabilito dalla normativa di riferimento sopracitata, il controllo esterno di competenza di questa Sezione si è svolto in conformità ai criteri previsti dall’art. 1 dell’allegato A e secondo lo schema dell’allegato B al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato espressamente anche dall’articolo 3, comma 1, del Regolamento n. 33/2013, con il quale sono state recepite le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari del consiglio regionale.

La citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nei rendiconti deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.

A mente dello stesso allegato A, la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute; la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge.

Le Linee guida contenute nel D.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell’attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

4. La puntuale declinazione di tali criteri è stata già indicata nella deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG e confermata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014.

Ulteriore profilo pubblicistico rilevante si rinviene anche nell’affermazione del Consiglio di Stato (Sez. V, sent. n. 8145 del 23 novembre 2010), per cui “*in via generale il gruppo*




consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale".

5. In conformità a quanto sopra esposto, va poi evidenziato che la condizione necessaria per consentire a questa Corte una valutazione di attinenza delle spese rendicontate ai fini istituzionali propri del mandato consiliare e dell'attività dei gruppi si può esplicitare come segue: la documentazione inviata a supporto delle spese sostenute e rimborsate, oltre ad essere completa (con fatture e "scontrini parlanti") e leggibile in ogni sua parte, deve essere idonea a consentire l'esercizio della verifica di inerenza al fine istituzionale, indicando l'occasione, le circostanze e la finalità della spesa.

In base a tali parametri, la Sezione ha fondato l'esame dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol su due profili essenziali:

- a) la regolarità contabile del conto, intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione, la completezza della documentazione e la adeguatezza nel rappresentare i fatti di gestione;
- b) il rispetto dei fondamentali criteri della coerenza e dell'inerenza della spesa all'attività del gruppo consiliare, quali espressamente previsti sia dal D.P.C.M. che dal Regolamento consiliare di recepimento.



6. Alla luce degli esposti requisiti di regolarità, coerenza ed inerenza delle spese, questa Sezione, a conclusione del procedimento di controllo concernente i rendiconti dei seguenti Gruppi consiliari regionali:

- I. "Team Autonomie - BürgerUnion"
- II. "Union Autonomista Ladina"
- III. "Südtiroler Volkspartei"
- IV. "Gruppo Misto"
- V. "Movimento 5 Stelle – 5 Sterne Bewegung – Moviment 5 Steiles"
- VI. "Partito Democratico del Trentino-Alto Adige/Südtirol"
- VII. "Amministrare e Civica Trentina"
- VIII. "Partito Autonomista Trentino Tirolese"
- IX. "Progetto Trentino"
- X. "Die Freiheitlichen"

g-

XI. “Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda”,

relativi alla XV legislatura, anno 2016, ritiene di formulare le seguenti considerazioni di carattere generale.

Si richiama l'assoluto divieto di finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento dei partiti e dei movimenti politici e delle loro articolazioni, politiche o amministrative, nonché le spese dei gruppi parlamentari, dei membri del Parlamento e dei consiglieri provinciali e regionali sostenute per l'espletamento del mandato politico-istituzionale e per altre spese personali del consigliere (art. 1, c. 5, delle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato Regioni del 6/12/2012 e art. 4, c. 3, del Regolamento n. 33/2013).

Si evidenzia, pertanto, l'esigenza che ogni spesa sia direttamente ed *ab origine* riconducibile alle finalità ed alle disponibilità finanziarie del gruppo consiliare, anche in ragione della particolare natura di alcune voci di spesa, che non ne consente un'agevole e certa distinzione tra quelle inerenti alle funzioni istituzionali del gruppo consiliare e quelle qualificabili come personali del consigliere ovvero del partito (si vedano, ad esempio, le spese per comunicazioni, per attività promozionali, per convegni e per attività di aggiornamento).

Si ritiene, altresì, necessario che l'autorizzazione del Presidente del Gruppo sulle singole spese (art. 2, comma 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013), così come l'attestazione del Presidente del Gruppo di veridicità e di correttezza delle spese sostenute dal gruppo medesimo (art. 2, comma 2, allegato A, del Regolamento n. 33/2013), risultino da data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa.

Per quanto riguarda le tipologie di spesa ammissibili per i Consiglieri, a carico del Gruppo, va fatto riferimento alle medesime normative regionali sopra citate, escludendo comunque quelle non direttamente riferibili all'attività istituzionale del Gruppo stesso.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità dei rendiconti presentati dai seguenti Gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Suedtirool per il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016:

- I. “Team Autonomie - BürgerUnion”
- II. “Union Autonomista Ladina”
- III. “Südtiroler Volkspartei”
- IV. “Gruppo Misto”
- V. “Movimento 5 Stelle – 5 Sterne Bewegung – Moviment 5 Steiles”
- VI. “Partito Democratico del Trentino-Alto Adige/Südtirol”
- VII. “Amministrare e Civica Trentina”
- VIII. “Partito Autonomista Trentino Tirolese”
- IX. “Progetto Trentino”
- X. “Die Freiheitlichen”
- XI. “Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda”;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria della Sezione della presente deliberazione unitamente a copia dei rendiconti dei gruppi consiliari sopra evidenziati, che costituiscono allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

ORDINA


la traduzione in lingua tedesca della presente deliberazione, ai sensi del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, a cura della Segreteria della Sezione.



Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2017.

IL PRESIDENTE

Diodoro VALENTE



IL RELATORE


Gianfranco POSTAL



Depositato in Segreteria il **27 FEB. 2017**

IL DIRIGENTE

(Tommaso PANZA)





REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
Sede di Trento

composta dai Magistrati:

dott. Diodoro VALENTE	Presidente
dott. Gianfranco POSTAL	Consigliere (relatore)
dott. Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario

Nella Camera di Consiglio del giorno 15 marzo 2017



VISTI gli artt. 97, 100 e 125 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano, e sue successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e sue successive modifiche ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopracitato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'articolo 1 del decreto legge 174/2012;

VISTA la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale n. 59/2014/EL;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/ Südtirol n. 33 del 2013, rubricata "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/ Südtirol con nota di data 2 febbraio 2017, prot. n. 274/Cons.reg.;

VISTA la propria deliberazione n. 3 del 23 febbraio 2017, rubricata "Gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol: rendiconti 2016. Pronuncia istruttoria ex art. 1, c. 11, L. 213/2012";

VISTA l'ordinanza n. 3 del 3 marzo 2017, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale con nota datata 7 marzo 2017, prot. n. 0000590-P, pervenuta alla Sezione l'8 marzo 2017, protocollo n. 0574-08/03/2017-SC-TN-U09-A;

UDITO il Magistrato relatore, dott. Gianfranco Postal.


FATTO

In data 3 febbraio 2017 (prot. Corte dei conti n. 417_03/02/2017-SC_TN-U09-A) sono pervenuti a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol riferiti al periodo compreso tra l'1 gennaio

2016 ed il 31 dicembre 2016, trasmessi con nota di data 2 febbraio 2017, prot. n. 274, a firma del Presidente del Consiglio della Regione medesima:

- I. “Unione per il Trentino”
- II. “Team Autonomie - BürgerUnion”
- III. “Lega Nord Trentino – Forza Italia”
- IV. “Union Autonomista Ladina”
- V. “Südtiroler Volkspartei”
- VI. “Gruppo Misto”
- VII. “Movimento 5 Stelle – 5 Sterne Bewegung – Moviment 5 Steiles”
- VIII. “Süd-Tiroler Freiheit”
- IX. “Partito Democratico del Trentino-Alto Adige/Südtirol”
- X. “Amministrare e Civica Trentina”
- XI. “Partito Autonomista Trentino Tirolese”
- XII. “Progetto Trentino”
- XIII. “Die Freiheitlichen”
- XIV. “Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda”.

I suddetti documenti contabili sono stati inviati a questa Sezione di controllo direttamente dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol in ossequio a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39/2014.



Gli articoli 1 e 9, comma 4, della deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 10 settembre 2013 stabiliscono che per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti, nonché per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale in vigore, ossia l'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge 174/2012. Da ciò consegue che la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ove riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso risulti conforme alle prescrizioni stabilite dalla vigente normativa, si pronunci sulla regolarità degli stessi, ovvero nel caso contrario formalizzi appositi rilievi da comunicare – nel rispetto del termine di 30 giorni dalla ricezione del rendiconto medesimo – al Presidente del Consiglio della Regione (sentenza Corte costituzionale n. 39/2014), affinché si provveda alla relativa regolarizzazione entro un termine non superiore a 30 giorni.

Questa Sezione di controllo, con deliberazione n. 3/2017/FRG del 23 febbraio 2017, ha rilevato specifiche carenze ed irregolarità nella documentazione inviata da alcuni gruppi consiliari:

- I. “Unione per il Trentino”
- II. “Lega Nord Trentino – Forza Italia”
- III. “Süd-Tiroler Freiheit”

e ne ha richiesto l'integrazione entro l'assegnato termine dell'8 marzo 2017.

La documentazione richiesta è pervenuta alla Sezione con nota n. 0000590-P datata 7 marzo 2017, a firma del Presidente del Consiglio regionale, protocollo della Sezione n. 0000574-08/03/2017-SC-TN-U09-A.

DIRITTO

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33, di data 10 settembre 2013 (di seguito indicato come “Regolamento n. 33/2013”), in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013).

La normativa recata dai commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge n. 174/2012, convertito in legge 213/2012 (di seguito citato come decreto legge 174/2012) risulta applicabile ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali in forza del recepimento contenuto negli articoli 1 e 9, comma 4, del citato Regolamento consiliare n. 33/2013. Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle predette disposizioni del decreto legge n. 174/2012, ed è interamente dedicato alla disciplina dell'assegnazione e corresponsione dei contributi, alla individuazione delle spese ammissibili – anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell'Allegato A al Regolamento medesimo - ed alla documentazione contabile correlata, nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del citato decreto legge 174/2012, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo.


Su tali modalità, questa Sezione ha già avuto modo di esprimersi nelle deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 4/2015/FRG e n. 5/2015/FRG, n. 6/2015/FRG e n. 7/2015/FRG, 4/2016/FRG e 5/2016/FRG nonché 7/2016/FRG e 8/2016/FRG.

2. Appare, peraltro, opportuno evidenziare che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi politici dei Consigli regionali (e delle Province Autonome) va ascritto alla tipologia dei “controlli estrinseci di regolarità contabile”, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (art. 1, c. 12, decreto legge 174/2012, come emendato dalla sentenza 39/2014 della Corte costituzionale), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari (cfr. Sez. contr. Friuli, n. 64/2014).

L’obbligo restitutorio non costituisce una sanzione di comportamenti – il cui eventuale esame è di competenza di altro giudice o di altra articolazione di questa Corte – ma mira a garantire l’equilibrio di bilancio, ovvero, a ripristinarlo ove sia stato lesa da spese non accertate come riferibili alle finalità istituzionali dei gruppi.

In tale ottica, inoltre, la deliberazione di questa Corte fornisce al Consiglio regionale indicazioni utili ad un esame complessivo, in termini di allocazione preventiva e di verifica a consuntivo, delle risorse apprestate e utilizzate per le finalità istituzionali dei gruppi consiliari, contribuendo ad una eventuale valutazione, in una prospettiva finanziaria ultrannuale, dell’appropriato dimensionamento dei contributi.

Sul punto va ancora ribadito che nella citata sentenza n. 39/2014 la Corte costituzionale, oltre ad aver “emendato” l’art. 1, commi da 9 a 12, del decreto legge 174/2012, ha stabilito che il controllo spettante alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti consiste in un’analisi obbligatoria, che non scende nel merito dell’utilizzazione delle



somme, bensì ne verifica l'effettivo impiego e la conformità delle stesse alle autorizzazioni di spesa, analizzando l'inerenza ai fini istituzionali. Di qui l'assenza di lesività dell'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo da parte di tale disciplina.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni e Province autonome e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi.

Nelle successive sentenze n. 130/2014 e n. 263/2014 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge. Tali principi e criteri interpretativi, in tema di verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali, sono stati ulteriormente confermati nelle sentenze n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016, con le quali la Corte costituzionale ha nuovamente ribadito che “il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”.

Infine, nel merito del controllo esercitato dalle Sezioni regionali di questa Corte, va anche richiamata l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione nn. 29/2014, 40/2014, 41/2014, 42/2014, 43/2014, 45/2014, la già citata sentenza n. 59/2014, nonché le più recenti sentenze n. 1, 5, 39, 43 e 61/2015/EL e n. 15, 20, 22 e 24/2016/EL). In particolare va evidenziata la sentenza n. 15/2016/EL, con la quale le Sezioni Riunite in speciale composizione hanno respinto i ricorsi proposti da alcuni

Gruppi consiliari (“Sudtitoler Volkspartei”, “Die Freiheitlichen”; BürgerUnion – Südtirol - Ladinien”), avverso alla deliberazione 5/2016/SCBOLZ/FRG del 25 marzo 2016, pronunciata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol – sede di Bolzano, con la quale erano stati dichiarati non regolari alcuni rendiconti.

3. Tanto premesso ed assicurato il contraddittorio in conformità al modello procedimentale stabilito dalla normativa di riferimento sopracitata, il controllo esterno di competenza di questa Sezione si è svolto in conformità ai criteri previsti dall’art. 1 dell’allegato A e secondo lo schema dell’allegato B al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato espressamente anche dall’articolo 3, comma 1, del Regolamento n. 33/2013, con il quale sono state recepite le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari del consiglio regionale.


La citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nei rendiconti deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.

A mente dello stesso allegato A, la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute; la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge.

Le Linee guida contenute nel D.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell’attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

4. La puntuale declinazione di tali criteri è stata già indicata nella deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG e confermata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014.

Ulteriore profilo pubblicistico rilevante si rinviene anche nell’affermazione del Consiglio di Stato (Sez. V, sent. n. 8145 del 23 novembre 2010), per cui *“in via generale il gruppo consiliare non è un’appendice del partito politico di cui è esponente, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.



5. In conformità a quanto sopra esposto, va poi evidenziato che la condizione necessaria per consentire a questa Corte una valutazione di attinenza delle spese rendicontate ai fini istituzionali propri del mandato consiliare e dell'attività dei gruppi si può esplicitare come segue: la documentazione inviata a supporto delle spese sostenute e rimborsate, oltre ad essere completa (con fatture e "scontrini parlanti") e leggibile in ogni sua parte, deve essere idonea a consentire l'esercizio della verifica di inerenza al fine istituzionale, indicando l'occasione, le circostanze e la finalità della spesa.

In base a tali parametri, la Sezione ha fondato l'esame dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol su due profili essenziali:

- a) la regolarità contabile del conto, intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione, la completezza della documentazione e l'adeguatezza nel rappresentare i fatti di gestione;
- b) il rispetto dei fondamentali criteri della coerenza e dell'inerenza della spesa all'attività del gruppo consiliare, quali espressamente previsti sia dal D.P.C.M che dal Regolamento consiliare di recepimento.

6. Alla luce degli esposti requisiti di regolarità, coerenza ed inerenza delle spese, questa Sezione, a conclusione del procedimento di controllo concernente i rendiconti dei seguenti Gruppi consiliari regionali:

- I. "Unione per il Trentino"
- II. "Lega Nord Trentino – Forza Italia"
- III. "Süd-Tiroler Freiheit"

relativi alla XV legislatura, anno 2016, dopo aver acquisito gli elementi integrativi e chiarificatori richiesti, ritiene di formulare alcune osservazioni e considerazioni di carattere generale riferite ai criteri di redazione dei rendiconti nonché alcune osservazioni relative a specifici aspetti della gestione delle spese e della relativa documentazione giustificativa.

Si richiama, in generale, l'assoluto divieto di finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento dei partiti e dei movimenti politici e delle loro articolazioni, politiche o amministrative, nonché le spese dei gruppi parlamentari, dei membri del Parlamento e dei consiglieri provinciali e regionali sostenute per l'espletamento del

mandato politico-istituzionale e per altre spese personali del consigliere (art. 1, c. 5, delle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato Regioni del 6/12/2012 e art. 4, c. 3, del Regolamento n. 33/2013). Si evidenzia, pertanto, l'esigenza che ogni spesa sia direttamente ed *ab origine* riconducibile alle finalità ed alle disponibilità finanziarie del gruppo consiliare, anche in ragione della particolare natura di alcune voci di spesa, che non ne consente un'agevole e certa distinzione tra quelle inerenti alle funzioni istituzionali del gruppo consiliare e quelle qualificabili come personali del consigliere ovvero del partito (si vedano, ad esempio, le spese per comunicazioni, per attività promozionali, per convegni e per attività di aggiornamento).


Si ritiene, altresì, necessario precisare, sempre in generale, che l'autorizzazione del Presidente del Gruppo sulle singole spese (art. 2, comma 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013), così come l'attestazione del Presidente del Gruppo di veridicità e di correttezza delle spese sostenute dal gruppo medesimo (art. 2, comma 2, allegato A, del Regolamento n. 33/2013), risultino da data certa e, quanto all'autorizzazione, anteriore all'effettuazione della spesa stessa. E' inoltre da assicurare l'esatta corrispondenza tra le spese autorizzate e quelle effettuate, integrando, ove necessario, l'autorizzazione originaria.

Talvolta è stata verificata la non corretta contabilizzazione di alcune voci di spesa che tuttavia, a seguito dell'attività istruttoria è stata regolarizzata (Gruppo Lega Nord Trentino-Forza Italia).

Per quanto riguarda le tipologie di spesa ammissibili si richiama inoltre l'esigenza di assicurare l'esatta corrispondenza, pur chiarita nella nota integrativa, tra la documentazione presentata e la tipologia di spesa indicata nel rendiconto.

Con riferimento alle spese inerenti il personale assunto dal Gruppo (Unione per il Trentino) con contratto di lavoro a tempo determinato, facendo riferimento, a norma dell'articolo 4 del Regolamento n. 33/2013, ad un contratto collettivo di lavoro, nazionale o provinciale, è necessario fare sempre esplicito ed esatto riferimento alle norme contrattuali dallo stesso stabilite per ogni tipologia e voce della remunerazione, anche per quanto riguarda i correlati pagamenti (indennità direttiva, premio di produttività, FOREG, ecc.).

Si ribadisce (Gruppo Süd-Tiroler Freiheit) che costituiscono spese di rappresentanza (art. 1, co. 4, lettera g) dell'Allegato A al Regolamento n. 33/2013) esclusivamente



“...quelle sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all’Assemblea stessa quali ospitalità ed accoglienza” (cfr. citata sentenza n. 15/2016 EL SS.RR.). Per il personale dipendente del Gruppo l’articolo 1, comma 4, lett. f) dell’allegato A del medesimo regolamento n. 33/2013 e il modello di rendicontazione annuale di cui all’allegato B, prevedono esclusivamente la possibilità di rendicontazione delle spese di missione autorizzate dal Gruppo.

Vanno evidenziate, infine, (Süd-Tiroler Freiheit):

- l’esigenza che i documenti correlati alla rendicontazione facciano correttamente espresso richiamo al Regolamento n. 33/2013 del Consiglio regionale, anziché all’omologo regolamento del Consiglio provinciale;
- la necessità di una regolamentazione maggiormente dettagliata delle procedure interne, di autorizzazione e controllo, nell’ambito del disciplinare di funzionamento del Gruppo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità dei rendiconti presentati dai seguenti Gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol per il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016:

- I. “Unione per il Trentino”
- II. “Lega Nord Trentino – Forza Italia”
- III. “Süd-Tiroler Freiheit”

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria della Sezione, della presente deliberazione, unitamente a copia dei rendiconti dei gruppi consiliari sopra evidenziati, che costituiscono allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

ORDINA

la traduzione in lingua tedesca della presente deliberazione, ai sensi del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, a cura della Segreteria della Sezione.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 15 marzo 2017.


IL RELATORE

Gianfranco POSTAL



IL PRESIDENTE

Diodoro VALENTE



Depositato in Segreteria il 20 MAR. 2017

IL DIRIGENTE
(Tommaso PANZA)

